SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Treca Anne Christine Marie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza della sig.ra Treca Anne Christine Marie, nata a Lille l'8 giugno 1961, cittadina italiana e francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Journaliste», di cui è in possesso, conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di giornalista;

Considerato che l'istante ha conseguito la «Licence en Droit», conseguita presso l'«Università Paris II» nella sessione 1981-1982, è in possesso inoltre di un «Master in European Political and Administrative Studies», conseguito presso il «College d'Europe de Bruges» il 2 giugno 1984;

Considerato che l'istante è iscritta presso la «Commission de la carte d'identitè des Journalistes Professionnels» dal 30 marzo 1987;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta 2 ottobre 2003;

Considerato il parere scritto, in atti allegato, del rappresentante di categoria A;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di giornalista e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Treca Anne Christine Marie, nata a Lille l'8 giugno 1961, cittadina italiana e francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00022

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Mihai Iulian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mihai Iulian, nato a Focsani (Romania) il 16 maggio 1972, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Diplome de Licenta, Inginer Eletric, specializarea Metrologie» conseguito presso l'«Universitatea Politehnica» di Bucarest nella sessione settembre 1998, e che il titolo così conseguito di «Inginer Metrologie» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'ambasciata d'Italia a Bucarest il 20 agosto 2002;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) fisica tecnica;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Roma in data 5 agosto 2003 con scadenza in data 30 aprile 2003, per motivi di studio;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Mihai Iulian, nato a Focsani (Romania) il 16 maggio 1972, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) fisica tecnica.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

04A00023

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Mihalcea Cristina Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mihalcea Cristina Maria, nata il 1° luglio 1968 a Bacau (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di chimico conseguito in Romania, come attestato dalla Università statale «Al. I. Cuza» di Iasi con il diploma di laurea rilasciato in data 11 luglio 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di chimico;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nelle note dell'ambasciata d'Italia a Bucarest di aprile e settembre 2003;

Considerato inoltre che la sig.ra Mihalcea possiede esperienza professionale maturata dal 1998 al 2001, come documentato in atti;

Rilevato che la richiedente ha ottenuto il riconoscimento del titolo accademico rumeno con la corrispon-

dente laurea italiana in chimica in data 22 gennaio 2003, come certificato dalla Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale dei chimici nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma con validità fino al 3 dicembre 2007, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Mihalcea Cristina Maria, nata il 1° luglio 1968 a Bacau (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00024

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Shandro Naqellari Donika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Shandro Naqellari Donika, nata il 2 agosto 1961 a Berat (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Inxhinjere Gjeolog Nafte» conseguito in Albania, come attestato dalla Università di Tirana con il diploma di laurea rilasciato in data 15 gennaio 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nelle note del consolato generale d'Italia a Valona di luglio 2003;

Considerato inoltre che la sig.ra Shandro Naquellari possiede esperienza professionale maturata dal 1986 al 1991, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale dei geologi nella nota di cui in atti datata 1° dicembre 2003;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 30 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Shandro Naqellari Donika, nata il 2 agosto 1961 a Berat (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00025

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Alvarez Cecilia Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Alvarez Cecilia Marina, nata l'8 ottobre 1953 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 24 novembre 1983, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion argentino», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito presso la «l'Universidad de Buenos Aires» in data 13 giugno 1977 il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia»;

Considerato che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale nel campo della psicoterapia, come certificato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Alvarez abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Alvarez Cecilia Marina, nata l'8 ottobre 1953 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo e della attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00026

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Azevedo Lilia Adriane di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Azevedo Lilla Adriane nata l'8 dicembre 1966 a Porto Alegre (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicòlogo» conseguito in Brasile, rilasciato dalla «Pontificia Universidade Catòlica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre in data 19 luglio 1991, al fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e della attivita di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 12º Regiao» di Florianòpolis (Brasile), come attestato nel certificato dell'11 luglio 2003;

Preso atto che la sig.ra Azevedo è, altresì, in possesso del diploma di laurea in psicologia - I. Psicologia clinica e di comunità, conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 4 dicembre 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia, che la conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato dalla questura di Roma in data 20 febbraio 1998, rinnovato il 14 luglio 2003 e valido fino al 14 luglio 2004;

Decreta:

Alla sig.ra Azevedo Lilla Adriane, nata l'8 dicembre 1966 a Porto Alegre (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00027

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 maggio 1936, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 21 marzo 1985;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud» in data 30 agosto 1996;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, il profilo professionale della richiedente non corrisponde a quello dello psicoterapeuta italiano e la differenza di formazione è tale da non poter essere colmata da misure compensative;

Decreta:

1. Alla sig.ra Bruzzo Beatriz Amelia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 maggio 1936, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00028

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Sciubba Damiano Antonella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sciubba Damiano Antonella, nata il 19 maggio 1960 a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero de Materiales» rilasciato dalla «Universidad Simòn Bolivar» di Valle de Sartenjas - Caracas (Venezuela) in data 27 gennaio 1984, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Collegio de Ingenieros de Venezuela» dall'8 febbraio 1984;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota di cui in atti datata 18 novembre 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sciubba Damiano Antonella, nata il 19 maggio 1960 a Guardiagrale (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) costruzione di macchine.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

04A00074

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2003.

Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma 2, quinto periodo, dispone che fino alla data di entrata in vigore dei decreti previsti nel medesimo comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;

Visto l'art. 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento stesso è emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizione automobilistiche e di motociclismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002, con i quali è stata disposta, in via d'urgenza, la proroga provvisoria dell'accettazione delle scommesse sugli esiti dei primi tre gran premi del campionato del mondo di Formula 1;

Visti i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 4 aprile 2002 e 21 gennaio 2003, con i quali è stata consentita, rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto l'art. 39, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo il quale con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo i principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonché di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40 per cento delle somme raccolte;

Considerato il favorevole andamento per l'anno 2003 della raccolta delle scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal CONI;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di non interrompere la raccolta delle giocate relative alle scommesse in parola attivata con i provvedimenti sopra elencati;

Decreta:

Art. 1.

È consentita, per l'anno 2004, fino alla definitiva attuazione delle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto-legge n. 269 citato nelle premesse, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte dei concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, nonché da parte di ulteriori concessionari che possono essere individuati dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:

a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 52

04A00135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa Cieffe» a r.l., in Moncalieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 12 novembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato la dott.ssa Mancini Manuela liquidatore della società «Cooperativa Cieffe» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 23 dicembre 1999;

Vista la nota del 30 novembre 2003, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

La dott.ssa Gagliardino Paola, nata Chivasso (Torino) il 18 giugno 1966 e con studio in Chivasso (Torino), via Italia n. 4/A, è nominata liquidatore della società «Cooperativa Cieffe» a r.l. con sede legale, in Moncalieri (Torino), via Lurisia n. 6, in sostituzione della dott.ssa Mancini Manuela, rinunciataria.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 dicembre 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

04A00006

DECRETO 18 dicembre 2003.

Nomina di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Mantova per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota dell'associazione degli industriali di Mantova, datata 21 novembre 2003, con la quale viene designata la dott.ssa Federica Barbieri, in sostituzione del membro effettivo dott. Alessandro Treccani, dimissionario, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

La dott.ssa Federica Barbieri, dell'associazione degli industriali della provincia di Mantova, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione di Mantova per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 18 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

04A00007

DECRETO 18 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, il quale ha previsto, a carico degli enti cooperativi, l'obbligo di versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, da determinarsi di volta in volta, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il citato art. 8;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il quale prevede che le società cooperative e i loro consorzi, inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra, oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Preso atto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2000, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, territorialmente competenti, i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi, che non ottemperano al pagamento del contributo, entro il biennio di riferimento;

Considerata la convenzione del 30 novembre 2001, per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Letta la lettera circolare, protocollo 1 470.234 del 21 ottobre 2002, del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, recante disposizioni amministrative nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 220/2002;

Vista la nota 8624 del 7 febbraio 2001, della Commissione centrale delle cooperative, la quale stabilisce che per l'adozione del provvedimento, di cui all'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non è prevista l'acquisizione dei pareri, stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Verificati gli atti di accertamenti, relativi al biennio 1999/2000, predisposti dall'ufficio e trasmessi, ai sensi del decreto ministeriale (Lavoro) 30 dicembre 1998, alle cooperative di cui all'allegato elenco;

Considerato che le anzidette società risultano, ad oggi, ancora, inadempienti all'obbligo del versamento del contributo biennale per l'anno 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

C. Fiscale	Nome Cooperativa	Sede	Pos. Provinciale e Nazionale
80054180239	Cooperativa Fides et Spes	via dei Montecchi, 6 - Verona	312/41738
81001050236	Cooperativa Concordia	piazza G. Matteotti, 1 - Bardolino	450/92341
00945660371	Cooperativa Teconcoop	via Gardesana, 67 - Bussolengo	1651/147724
01691320236	Cooperativa Sportiva San Marco	via Roma, 47 - San Giovanni Lupatoto	2243/207027
01876140235	Cooperativa World Action Project	via Giardino Giusti, 2 - Verona	2373/220813
02028210231	Cooperativa Azione non violenta	via Spagna 6/8 - Verona	2509/233354
02282680236	Cooperativa associati alberghi e campeggi	via Parco Catullo - Palazzina storica - Peschiera del Garda	2705/253504
02708740234	Cooperativa Lari Coop	via P. Nenni 26 - San Giovanni Lupatoto	2917/275507
02831440231	Cooperativa Alma	via Torricelli, 41 - Verona	2983/281607
02871550238	Piccola Società Cooperativa Extradonna	via Sommacampagna, 16/B - Villafranca	3033/285637
02467440406	Cooperativa Securcoop	via Ugo Sesini, 4/A - Verona	3068/275894
02945420236	Cooperativa Tassaout el Hamdi Abdellah	via Pozza, 10 - Cerea	3070/288639
02965060235	Cooperativa C.E.V.E.L.	via Schiapparelli, 19 - Verona	3080/288649
03054070234	Piccola Società Cooperativa Work Service	via della Libertà, 6 - San Bonifacio	3147/292769

Art. 2.

Il prefetto di Verona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso tale provvedimento è proponibile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00100 Roma, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni.

Verona, 18 dicembre 2003

Il direttore provinciale: FESTA

03A14326

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale di accompagnatore turistico acquisito in Francia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza del 4 settembre 2003 della sig.ra Graziella Baio Le Clair, cittadina italo-francese, nata a Bernareggio (Milano) il 23 agosto 1944, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che la sig.ra Graziella Baio Le Clair risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra. Graziella Baio Le Clair ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 23 ottobre 2003, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale) scelta dall'interessata;

Sentito il rappresentante di categoria presente alla riunione;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Venezia;

Vista la nota del 1° dicembre 2003, con cui la provincia di Venezia ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Graziella Baio Le Clair, nata a Bernareggio (Milano) il 23 agosto 1944, cittadina italo-francese è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue francese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 dicembre 2003

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Svolgimento della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai sensi del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, a favore della sig.ra Graziella Baio Le Clair.

La prova attitudinale consisterà in una prova orale nelle materie sottoelencate. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio medio complessivo pari a 7/10.

A seguito dell'avvenuto superamento della prova, la provincia di Venezia potrà procedere all'iscrizione nell'elenco provinciale degli accompagnatori turistici di Venezia della signora Graziella Baio Le Clair, salvi gli altri adempimenti connessi a detta pratica.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

PROGRAMMA D'ESAME

1. *Geografia Turistica:*

nozioni fondamentali di geografia generale descrittiva dell'Italia, dell'Europa, dei Paesi extraeuropei;

elementi costitutivi del patrimonio turistico dell'Italia;

consultazione ed uso delle carte geografiche, turistiche e stradali;

geografia delle risorse turistiche dei Paesi europei, del bacino del Mediterraneo e dei Paesi extraeuropei. Interazioni fra il fenomeno turistico e clima, ambiente (naturale e sociale), vie di comunicazione.

2. *Regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti:*

vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree in generale;

la rete stradale ed autostradale italiana;

strade, autostrade e ferrovie d'Europa;

grandi comunicazioni internazionali e collegamenti marittimi ed aerei;

2.A - I servizi di trasporto ferroviario:

il contratto di trasporto nazionale ed internazionale;

la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionali;

la tipologia dei treni. I servizi. Gli itinerari e i servizi;

consultazione dell'orario ufficiale della Trenitalia;

cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali;

le funzioni dell'accompagnatore nell'uso dei servizi ferroviari.

2.B - I servizi di trasporto aereo:

il contratto aereo nazionale ed internazionale. Cenni sulle convenzioni di Varsavia e Chicago. Cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association);

tipologia degli aeromobili in circolazione. I servizi di bordo;

gli aeroporti, le operazioni di imbarco e sbarco. Norme relative ai bagagli. Le compagnie aeree;

i voli di linea ed i voli charter. Gli itinerari;

cenni su consultazioni degli opuscoli orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali sui biglietti aerei e sui rimborsi;

le funzioni dell'accompagnatore sull'aereo.

2.C - I servizi di trasporto marittimo:

le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti;

la navigazione interna nei principali Paesi europei;

gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea. Le crociere;

le funzioni dell'accompagnatore sulla nave.

2.D - I servizi di trasporto su strada:

i servizi di linea;

i servizi di noleggio e di locazione;

le funzioni dell'accompagnatore sul pullman.

3. *Organizzazione e legislazione turistica.*

3.A — I servizi ricettivi:

le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extra alberghieri;

il contratto d'albergo ed i diversi tipi di prenotazione per viaggiatori individuali ed in gruppo. Il contratto d'allotment;

le catene alberghiere;

la responsabilità dell'albergatore nei confronti dei clienti. Le agenzie corrispondenti. I servizi caratteristici di agenzia;

le funzioni dell'accompagnatore nei rapporti con gli alberghi e le agenzie ricettiviste;

la relazione finale del tour operator e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

l'emissione di documenti fiscali necessari per regolarizzare compensi.

3.B - Nozioni di tecnica valutaria e doganale:

norme valutarie per i viaggi all'estero, il cambio e le modalità. L'euro;

mezzi di pagamento in Italia ed all'estero (titolo di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità, smarrimento, tipologie di assegno e vaglia);

modalità doganali, nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari, disposizioni di pubblica sicurezza per l'espatrio e per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano;

cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni.

3.C - Legislazione turistica:

legge-quadro sul turismo 29 marzo 2001, n. 135;

legge regionale 4 novembre del 2003, n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) e la legge 27 dicembre 1977, numero 1084 di esecuzione;

la Convenzione ECTAA-HOTREC del 10 gennaio 1996;

la direttiva CEE 90/314 del 13 giugno 1990 e il decreto legislativo di attuazione 17 marzo 1995, n. 111;

Regolamento CEE 4 febbraio 1991, n. 295 «Norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea»;

3.D - Cenni sull'importanza del turismo dal punto di vista economico:

i bisogni del turista la domanda e l'offerta di beni e servizi, i flussi turistici;

cenni sulle attività di marketing nel settore turistico;

le ricerche sulle diverse tipologie di consumatori turistici;

la centralità della figura dell'accompagnatore nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative.

04A00005

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «Tecnosistemi Facility Management S.p.a.».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Tecnosistemi Facility Management S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applica-

zione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Tecnosistemi Facility Management S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00061

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «ICT Systems S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «ICT Systems S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «ICT Systems S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00062

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «Tecnosistemi TLC Engineering & Service S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichia-

rata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Tecnosistemi TLC Engineering & Service S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Tecnosistemi TLC Engineering & Service S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00063

DECRETO 30 dicembre 2003.

Determinazione per l'anno 2004 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2004 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2002, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 25 settembre 2003;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 25 novembre 2003, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2004;

Vista la lettera n. 370542 del 12 dicembre 2003 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo possa essere confermata per l'anno 2004 nella misura del 2,50%;

Ritenuta l'opportunità di determinare per il 2004, la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2004 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 25 novembre 2003, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2004 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2004 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2002 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00150

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 4 novembre 2003, n. **800.UCS/AG1/7990.**

I farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Alla FNOM
Alla FOFI
Alla FNOVI
Alla Federfarma
Alla Assofarm
Al Comando Carabinieri sanità

Premessa.

Il trattamento del dolore da cancro rappresenta un grave problema di salute pubblica in tutto il mondo e si calcola che ogni anno siano 10 milioni i nuovi casi di cancro e 6 milioni le morti per questa malattia.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha evidenziato che la maggior parte dei casi di dolore oncologico potrebbe essere trattata applicando le opportune terapie che derivano dall'evoluzione delle conoscenze mediche.

Nonostante le indicazioni fornite dall'OMS i pazienti affetti da dolore severo non sempre sono curati con le opportune terapie farmacologiche e ciò costituisce una negazione del diritto degli individui di alleviare la propria sofferenza.

I governi dei singoli paesi hanno il dovere morale di garantire agli operatori gli strumenti per poter mettere in atto le indicazioni dell'OMS soprattutto nei paesi industrializzati dove le lacune dei trattamenti possono essere facilmente colmate con l'educazione del personale sanitario e agevolando l'accesso ai farmaci analgesici oppiacei.

Alla luce di recenti analisi sul consumo dei farmaci oppiacei, l'Italia risulta essere un paese che non risponde ai reali bisogni dei pazienti affetti da dolore severo in corso di patologie neoplastiche o degenerative negando loro il giusto sollievo in particolare nella fase terminale.

Al fine di facilitare la prescrizione e l'impiego dei farmaci oppiacei e di supportare gli operatori sanitari è stata emanata la legge 8 febbraio 2001, n. 12, corredata da diversi decreti applicativi, il più recente dei quali è il decreto ministeriale del 4 aprile 2003.

Questo documento vuole porre l'attenzione sugli elementi di novità in materia di terapia del dolore.

Cambiamenti introdotti con il decreto ministeriale 4 aprile 2003.

Nuovo ricettario in triplice copia autocopiante stampato anche nelle versioni italiano-francese ed italiano tedesco atto alla prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei compresi nell'allegato III-*bis* della legge 8 febbraio 2001, n. 12, impiegati nella terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa;

prescrizione senza obbligo di dover utilizzare le «tutte lettere» per scrivere la dose, il modo e il tempo di somministrazione e la quantità di confezioni. Per descrivere il dosaggio del medicinale prescritto, la posologia ed il numero di confezioni si possono utilizzare caratteri numerici e le normali contrazioni;

eliminazione dell'obbligo di indicare l'indirizzo di residenza del paziente;

eliminazione dell'obbligo, da parte del prescrittore, di conservare per sei mesi la copia della ricetta a sé destinata;

prescrizione di medicinali contenenti buprenorfina in tutte le forme farmaceutiche.

*I 10 farmaci compresi nell'allegato III-*bis *della legge 8 febbraio 2001, n. 12.*

Buprenorfina;

Codeina;

Diidrocodeina;

Fentanyl;

Idrocodone;

Metadone;

Morfina;

Ossicodone;

Ossimorfone;

Idromorfone.

Approvvigionamento dei ricettari autocopianti.

I ricettari autocopianti sono conservati presso le Aziende unità sanitarie locali e successivamente distribuiti dalle stesse ai medici e ai veterinari secondo le esigenze di ciascuno.

Tutti i laureati in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, abilitati alla professione, devono ritirare il ricettario autocopiante presso la AUSL a cui fanno riferimento. Il ricettario autocopiante è sempre personale del medico o del veterinario, è utilizzato anche per prescrizioni che originano in strutture sanitarie convenzionate con il SSN ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Le AUSL, in accordo con gli Assessorati alla sanità, possono definire specifiche procedure per ottimizzare il sistema di distribuzione nel proprio territorio, fermo restando che i ricettari autocopianti sono spediti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma al sito di riferimento individuato da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

A tal proposito si invitano le ASLL a dare le necessarie informazioni circa i siti dove i medici e i veterinari devono ritirare i ricettari autocopianti, questo anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali e quant'altro ritenuto opportuno.

I ricettari autocopianti stampati ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2001 e distribuiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle regioni, alle ASLL e agli operatori sanitari, possono essere utilizzati fino a completo esaurimento delle scorte. Per la loro compilazione si rispetteranno le norme d'uso del decreto ministeriale 4 aprile 2003.

La diffusione dei ricettari autocopianti stampati ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2003 avverrà in modo graduale, pertanto si prevede la contemporanea presenza delle due tipologie di ricettari nel territorio nazionale, cosa che non deve costituire elemento di perplessità.

Responsabilità del medico.

Il nuovo corpo normativo è proteso a fornire la necessaria assistenza sanitaria indispensabile nel trattamento delle gravissime patologie accompagnate da dolore severo, assistenza che costituisce spesso l'ultimo rimedio a tutela della dignità umana.

Tra i principi fondamentali della Costituzione, infatti, c'è la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività. È compito del SSN rispondere alle esigenze ed al bisogno di salute della popolazione attuando le misure più adeguate (legge 833/78, art. 1).

La *ratio* della legge 8 febbraio 2001, n. 12 è quella di agevolare la prescrizione e favorire l'uso dei farmaci oppiacei per alleviare le sofferenze di quei pazienti affetti da gravi forme di dolore severo.

A tal fine diventa indispensabile che il medico sia in possesso del ricettario in triplice copia autocopiante; strumento indispensabile alla corretta applicazione della norma legislativa in quanto obbligatorio per la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

Obblighi del farmacista.

Si ritiene di dover fornire delle delucidazioni riguardo al periodo di conservazione delle ricette autocopianti ed in generale delle ricette da conservarsi a cura del farmacista, come giustificativo dello scarico sul registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Il comma 2 dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 detta che «I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti».

Il comma 1 dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 detta che «In caso di perdita o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustiticativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia

scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità (adesso Ministero della salute)».

Dal combinato di quanto sopra riferito si deduce che il periodo di conservazione delle ricette (cinque anni) è connesso al periodo di conservazione del registro.

Il decreto ministeriale 4 aprile 2003, all'art. 4, specifica quanto sopra riferito, prevedendo che «Il farmacista, dopo averle spedite, deve conservare per cinque anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita, le ricette che prescrivono medicinali compresi nelle tabelle I, III e IV di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 di cui deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e uscita sull'apposito registro, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica citato». *(omissis)*

Assistenza ospedaliera ed assistenza domiciliare integrata.

Le più recenti norme legislative rivolgono particolare attenzione ai pazienti in dimissione dal ricovero ospedaliero, che possono ricevere la quantità di medicinale necessaria per continuare la terapia, e ai nuovi sistemi di assistenza domiciliare integrata.

In particolare la legge 16 novembre 2001, n. 405, art. 8 (Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti), detta che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale e di disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Nello specifico, i farmaci compresi nell'allegato III-*bis* possono essere trasportati e consegnati al domicilio del paziente da:

personale sanitario che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati;

infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle ASLL;

familiari del paziente, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista ospedaliero.

Coloro i quali trasportano i medicinali, nella quantità da consegnare, devono avere una certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione al domicilio del paziente.

La certificazione deve essere prodotta su carta intestata. Non si deve utilizzare la ricetta autocopiante in quanto i medicinali descritti nella certificazione non saranno dispensati dalla farmacia aperta al pubblico.

L'assistenza domiciliare integrata è la formula assistenziale che, attraverso l'intervento di più figure professionali sanitarie e sociali, realizza a domicilio del paziente un progetto assistenziale unitario, limitato o continuativo nel tempo.

L'obiettivo è il miglioramento della qualità della vita del paziente e l'umanizzazione del trattamento, in un contesto familiare certamente più idoneo, in particolare per il paziente anziano.

L'ADI si inserisce nella rete dei servizi territoriali delle ASL, da cui dipendono gli operatori sanitari che offrono le loro prestazioni.

Gli analgesici oppiacei prescritti dal medico di famiglia, di sua iniziativa o in accordo con gli specialisti coinvolti nelle cure al malato, al paziente in ADI, devono essere forniti dalla farmacia ospedaliera della ASL.

Al fine di fornire una corretta interpretazione della nuova norma, la Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza in collaborazione con la «Commissione in materia di terapia del dolore» ha predisposto il documento «Come utilizzare i farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore» destinato agli operatori sanitari, disponibile nel sito del Ministero della salute, www.ministerosalute.it, pubblicato sul Bollettino d'informazione dei farmaci (BIF n. 3-4 di maggio-agosto 2003) e già inviato alle Amministrazioni periferiche ed alle organizzazioni di categoria.

Tale documento potrà subire aggiornamenti qualora dovesse essere necessario.

Si confida nella sensibilità delle amministrazioni locali affiché siano decise le procedure per rendere attuative le disposizioni normative nazionali.

Si porta a conoscenza di tutti gli operatori interessati che la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», art. 44 ha reso nuovamente efficaci le previsioni di cui agli articoli 46 (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili), 47 (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro) e 48 (Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, già abrogati dalla legge n. 12/2001.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale
dei farmaci e dei dispositivi medici
MARTINI

04A00149

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n. **759582.**

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonché per le biciclette a pedalata assistita elettricamente.

Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, tra l'altro, prevede incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli con trazione elettrica.

Il regolamento 17 luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli autoveicoli elettrici un miliardo di lire, a fronte dello stanziamento annuo di cinque miliardi di lire stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.

L'art. 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonché per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza: 21 maggio 1999/20 maggio 2000 - copertura nell'ambito dei fondi previsti dalla legge 266 per la rottamazione).

L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), autorizza una nuova spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al settore degli autoveicoli alimentati a metano o a GPL e per il settore dei motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.

L'art. 1, comma 2, del decreto 5 aprile 2001, del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ha ripartito le risorse stanziate dalla citata legge n. 388, destinando 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici.

L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, con la stessa finalità di incentivare il settore degli autoveicoli alimentati a metano o GPL e quello dei veicoli a trazione elettrica.

L'art. 1 del regolamento del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2003, n. 183, ha ripartito le risorse stanziate dalla predetta legge n. 273, destinando 0,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici.

L'art. 3 del già citato decreto del 5 aprile 2001, prevede per il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato M.A.P., il controllo dell'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi.

Il M.A.P. svolge tale attività di controllo, per gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad immatricolazione, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile.

Il controllo dei contributi erogati per l'acquisto di veicoli elettrici non soggetti ad immatricolazione, avviene sulla base dei dati di vendita rilevati dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano), nell'ambito delle attività previste da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il CEI.

Si rileva che i dati forniti dalla Motorizzazione civile attestano l'avvenuta immatricolazione dei veicoli ma non l'effettiva applicazione del contributo statale e che occorre adeguare le attuali modalità di monitoraggio del CEI-CIVES, al fine di estendere lo stesso a tutti i potenziali soggetti beneficiari dei contributi.

Poiché risultano utilizzati circa 2/3 delle risorse destinate all'incentivazione di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire una procedura di controllo degli interventi tale da consentire un quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate, anche al fine di disporre la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto utilizzo degli stanziamenti disponibili.

Visto che il CEI ha sottoscritto con il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio, di seguito denominato M.A.T.T., un accordo di collaborazione in tema di «Mobilità sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici/ibridi», per gli anni 2001-2005, nell'ambito del quale la commissione CIVES dello stesso CEI svolge attività di monitoraggio della diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i costruttori e gli importatori, al fine di un accurato monitoraggio dei fondi disponibili, per poter recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997 e alla legge n. 140/1999 provvederanno ai seguenti adempimenti:

1) il preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel seguito;

2) la comunicazione periodica alla Commissione CIVES del CEI delle vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il recupero delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le istruzioni dettagliate nel seguito.

1. *Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei veicoli e dei relativi prodotti.*

I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici, secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera *a)*; 7.

L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre

1997, n. 324 e dall'art. 6, comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è riportato nella tabella seguente:

acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro 1.807,60;

acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e quattro ruote, euro 1.549,37;

acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote, euro 413,17;

acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita, euro 154,94.

Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante, la seguente documentazione:

copia dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal quale risulti che l'oggetto sociale include la produzione o importazione di veicoli;

l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere il recupero dei contributo quale credito d'imposta; detto elenco potrà essere periodicamente aggiornato;

per ciascuno modello di «bicicletta a pedalata assistita» un'autocertificazione firmata dal legale rappresentante, attestante che il veicolo è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell'art. 50 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come innovato dall'art. 24/1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14).

Per ciascun modello di autoveicolo, motociclo e ciclomotore elettrici, copia del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei trasporti.

L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra è il seguente:

CEI - Comitato elettrotecnico italiano

Commissione CIVES

via Saccardo, 9 - 20134 Milano

Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano di condurre verifiche a campione sui veicoli accreditati, al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato.

2. *Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta.*

Per l'attivazione della normale procedura prevista dalla legge n. 266/1997 per il recupero del credito di imposta, va attuato quanto segue.

Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando quanto segue:

i riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome e indirizzo dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entità del contributo - già anticipato - all'acquirente per il quale verrà chiesto il recupero con credito d'imposta);

il numero di pezzi venduti per ciascuno dei modelli accreditati e l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra.

L'allegato *A* riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale rappresentante. L'indirizzo di invio è il seguente:

CEI - Comitato elettrotecnico italiano

Commissione CIVES

via Saccardo, 9 - 20134 Milano

Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria Commissione CIVES, provvederà a:

raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, attraverso i costruttori e gli importatori;

verificare la regolarità della documentazione;

segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non conformità a quanto richiesto;

inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il resoconto dell'attività redatto in conformità dell'allegato *B*.

La predetta attività verrà resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.

Il M.A.P. provvederà, sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili e sospenderà l'intervento ad avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili.

Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo prima della scadenza dei quarantacinque giorni può essere effettuato a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda le procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea che resta fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite come previsto dal comma 6, dello stesso art. 22.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2003

Per il Ministero delle attività produttive
Il direttore generale della direzione lo sviluppo produttivo e competitività
GOTI

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il direttore generale della direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali
AGRICOLA

Allegato A : Facsimile della modulistica mensile di riepilogo (dai costruttori/importatori a CEI-CIVES)

Elenco dettagliato dei veicoli venduti [1] anticipando il contributo per il quale verrà richiesto il recupero con credito d'imposta nel mese di..................... anno .... [2]

Soggetto richiedente [2]

RIEPILOGO

Tipologia del veicolo	Numero di pezzi venduti nel mese con credito d'imposta	Contributo totale di cui si richiede il recupero (Euro)
N° totale di biciclette a pedalata assistita elettricamente		
N° totale di motocicli o ciclomotori a 2 ruote		
N° totale di quadricicli, motocicli o ciclomotori elettrici a 3 ruote		

ELENCO DETTAGLIATO

Riferimenti della fattura di vendita (n° e data)	Cognome, nome e indirizzo dell'acquirente	Tipologia e modello del veicolo[3]	Contributo di cui si richiede il recupero (Euro)

(1) Se necessario compilare più moduli successivi
(2) Completare
(3) Appartenente ad un modello già preventivamente accreditato

Cognome e nome leggibile e firma del legale rappresentante

Allegato B (Modulo di riepilogo da CEI-CIVES a M.A.T.T. e M.A.P.)

Riepilogo dei pezzi venduti anticipando il contributo da recuperare con credito d'imposta
Relativo al mese di.......................... anno

Tipologia e modello del veicolo	N° di pezzi complessivamente venduti nel mese	Importo complessivo per cui viene richiesto il recupero con credito d'imposta (Euro)
N° totale di biciclette a pedalata assistita elettricamente		
N° totale di motocicli o ciclomotori a 2 ruote		
N° totale di quadricicli, motocicli o ciclomotori elettrici a 3 ruote		

04A00148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 gennaio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2657
Yen giapponese	134,53
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,70260
Corona svedese	9,0680
Franco svizzero	1,5594
Corona islandese	89,02
Corona norvegese	8,4060
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58637
Corona ceca	32,368
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,48
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6727
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	4,6844
Leu romeno	41272
Tallero sloveno	236,9700
Corona slovacca	41,040
Lira turca	1743696
Dollaro australiano	1,6541
Dollaro canadese	1,6249
Dollaro di Hong Kong	9,8267
Dollaro neozelandese	1,8916
Dollaro di Singapore	2,1513
Won sudcoreano	1508,78
Rand sudafricano	8,0417

Cambi del giorno 6 gennaio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2756
Yen giapponese	135,46
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,69980
Corona svedese	9,1278
Franco svizzero	1,5666
Corona islandese	88,90
Corona norvegese	8,5660
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,380
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,23
Litas lituano	3,4539
Lat lettone	0,6754
Lira maltese	0,4314
Zloty polacco	4,6923
Leu romeno	41429
Tallero sloveno	237,0000
Corona slovacca	40,880
Lira turca	1754294
Dollaro australiano	1,6539
Dollaro canadese	1,6336
Dollaro di Hong Kong	9,9026
Dollaro neozelandese	1,8934
Dollaro di Singapore	2,1657
Won sudcoreano	1514,07
Rand sudafricano	8,2152

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00176 - 04A00177

Comunicazione di rettifica relativa a finanziamenti pubblici per interventi in materia di realizzazione di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord-Africa all'Italia.

Si comunica che nella delibera n. 71 del 29 settembre 2003, relativa a finanziamenti pubblici per interventi in materia di realizzazione di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord-Africa all'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2003, al secondo punto, ultima riga del deliberato per mero errore materiale è stato pubblicato «per gli anni 2002 e 2003» anziché «per gli anni 2002, 2003 e 2004».

04A00178

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxivet»

Provvedimento n. 276 del 17 dicembre 2003

Adeguamento al regolamento n. 2377/90/CEE e successive modifiche.

Specialità medicinale ad uso veterinario: DOXIVET - A.I.C. n. 101040.

Forma farmaceutica: polvere solubile.

Confezioni: barattolo da 1000 g (057); barattolo da 500 g (069), barattolo da 250 g (071).

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - via A. De Gasperi, 47 - 21040 Sumirago (Varese).

Negli stampati delle confezioni «Doxivet» - A.I.C. n. 101040 alla voce «specie di destinazione» vengono riportate le seguenti specie animali: polli da carne, suini, bovini.

Il medicinale oggetto del provvedimento deve essere posto in commercio con gli stampati corretti ed approvati da quest'amministrazione.

La somministrazione ad «animali produttori di latte destinato al consumo umano» non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: «è vietata la somministrazione ad animali produttori di latte destinato al consumo umano», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00132

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33265 del 4 dicembre 2003, è annullato il decreto ministeriale n. 32127 del 20 marzo 2003 che concedeva il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. On Line System in liquidazione, con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), limitatamente al periodo dal 16 ottobre 2003 al 15 aprile 2004, ed è altresì annullato il decreto ministeriale n. 32865 del 29 settembre 2003 che concedeva il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. On Line System in liquidazione, con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), limitatamente al periodo dal 16 ottobre 2003 al 20 ottobre 2003.

04A00011

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33262 del 4 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Bari, Brindisi, Cosenza, Crotone, Roma e Taranto, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33263 del 4 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 10 settembre 2003.

Con decreto n. 33264 del 4 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Barberis Mensa c/o Carrozzeria Bertone, con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1° luglio 2003 al 21 novembre 2003.

Con decreto n. 33266 del 4 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 28 maggio 2003 al 28 luglio 2004.

04A00013

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33261 del 3 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 33267 del 4 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. On Line System in liquidazione, con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), per il periodo dal 16 ottobre 2003 al 15 aprile 2004.

Con decreto n. 33268 del 1° novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari, unità di Bari, Brindisi, Cosenza, Crotone, Roma e Taranto, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33269 del 4 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 10 settembre 2003.

Con decreto n. 33270 del 4 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Barberis Mensa c/o Carrozzeria Bertone, con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1° luglio 2003 al 21 novembre 2003.

Con decreto n. 33271 del 4 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. OMA Sud, con sede in Napoli, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 29 gennaio 2003 al 28 luglio 2004.

Con decreto n. 33273 del 5 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Loris Agroalimentare, con sede in Grumo Appula (Bari), unità di Grumo Appula (Bari), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 33274 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lavhotel Sud, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 7 novembre 2004.

Con decreto n. 33276 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cap Gemini Ernst & Young Italia, con sede in Roma, unità di Genova, Milano, Padova, Roma e Torino, per il periodo dal 7 ottobre 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 33277 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.S, con sede in Zogno (Bergamo), unità di Zogno (Bergamo), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 33278 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bianchino, con sede in Ceva (Cuneo), unità di Ceva (Cuneo), per il periodo dal 17 ottobre 2003 al 16 ottobre 2004.

Con decreto n. 33279 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Emmeti in liquidazione, con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 14 ottobre 2003 al 13 ottobre 2004.

Con decreto n. 33280 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere Cima, in liquidazione, con sede in San Giovanni Bianco (Bergamo), unità di San Giovanni in Bianco (Bergamo), per il periodo dal 25 settembre 2003 al 15 marzo 2004.

Con decreto n. 33281 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Poli Officine Meccaniche, con sede in Varallo Sesia (Vercelli), unità di Cravagliana (Vercelli), Varallo Sesia (Vicenza), per il periodo dal 16 settembre 2003 al 15 settembre 2004.

Con decreto n. 33282 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SAES, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1° aprile 2002 all'11 luglio 2002.

Con decreto n. 33283 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salaria per crisi aziendale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SOGAF c/o Ferrovie dello Stato di Cosenza, con sede in Napoli, unità di Cosenza, per il periodo dall'11 luglio 2003 al 10 luglio 2004.

Con decreto n. 33284 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. MGO, con sede in Milano, unità di Oleggio (Novara), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 7 settembre 2004.

Con decreto n. 33289 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.a.s. CRI.MA, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 33290 del 9 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dall'11 settembre 2003 al 10 marzo 2004.

04A00012 - 04A00014

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sviluppo Servizi Ecopulizie (SVI.S.EP.) piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Paolisi.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sviluppo Servizi Ecopulizie (SVI.S.EP.) piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Paolisi (Benevento), alla via Vittorio Emanuele snc, costituita per rogito del notaio Marinelli Filippo in data 22 febbraio 2001, repertorio n. 7608, codice fiscale n. 01221800624, B.U.S.C. n. 1737.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A14170

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Teknarr società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa edilizia Luigi Sturzo S.r.l., in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Teknarr società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa edilizia Luigi Sturzo S.r.l., con sede in Benevento, alla piazza Vittorio Colonna n. 16, costituita per rogito del notaio Iannella Mario in data 1º dicembre 1978, repertorio n. 91428, registro società n. 1472, codice fiscale n. 00584830624, B.U.S.C. n. 765/165296.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A14171

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cunibiferno soc. coop. a r.l.», in Larino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cunibiferno soc. coop. a r.l.», posizione B.U.S.C. n. 949/224904, con sede in Larino, costituita per rogito dott. Cariello Giuseppe in data 3 settembre 1986, repertorio n. 18737, registro società n. 1272, che, dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A14167

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo I&S - Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 17 dicembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: I&S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., con sede legale in via Ischia, 16 - Bolzano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha la validità fino al 31 dicembre 2004.

04A00134

Autorizzazione all'organismo Nemko, in Trieste, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 17 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 24 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003, di autorizzazione all'organismo Nemko S.p.a. con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano) al rilascio delle certificazioni CE relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che a seguito di un successivo esame della documentazione prodotta dall'organismo Nemko S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano), si è evidenziato che, a causa di un mero errore materiale, l'autorizzazione è stata riferita ai soli prodotti di cui all'allegato IV - Macchine - A.15, A.16;

Considerato che l'organismo Nemko S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

Ad integrazione di quanto disposto con il decreto del Ministero delle attività produttive del 24 settembre 2003;

l'organismo Nemko S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

B. Componenti di sicurezza.

1. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

03A14331

Autorizzazione all'organismo Olocert S.r.l., in Rimini, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 17 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Olocert S.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 20 - Rimini, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 ottobre 2003, protocollo n. 830911, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Olocert S.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 20 - Rimini, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 24 novembre 2003;

L'organismo Olocert S.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 20 - Rimini, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. Macchine.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A14332

Autorizzazione all'organismo ICIM S.p.a., in Milano al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 17 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ICIM S.p.a. con sede legale in piazza Diaz, 2 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 6 ottobre 2003, prot. n. 830821, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo ICIM S.p.a. con sede legale in Piazza Diaz, 2 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio l996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 24 novembre 2003;

L'organismo ICIM S.p.a. con sede legale in Piazza Diaz, 2 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A) Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per ininiezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) Componenti di sicurezza.

1. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A14333

Autorizzazione all'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l., in Roma al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 17 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì per la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l - con sede legale in via Peroglio, 16 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 ottobre 2003, prot. n. 830856, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l. con sede legale in via Peroglio, 16 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 24 novembre 2003;

L'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l., con sede legale in via Peroglio, 16 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A) Macchine.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A14334

Autorizzazione all'organismo DNV - MODULO UNO S.c. a r.l., in Agrate Brianza al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del Direttore generate della tutela delle condizioni di lavoro del 17 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo DNV - MODULO UNO S.c.a.r.l. con sede legale in viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 9 ottobre 2003, prot. n. 830846, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista l'istanza presentata dall'organismo DNV - MODULO UNO S.c.a.r,l. con sede legale in viale Colleoni, 9, - Agrate Brianza (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 16 ottobre 2003, prot. n. 830907, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad ulteriori tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;.

Considerato che l'organismo DNV - MODULO UNO S.c.a.r.l. con sede legale in viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 24 novembre 2003:

L'Organismo DNV - MODULO UNO S.c.a.r.l. con sede legale in viale Colleoni, 9, - Agrate Brianza (Milano), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A) Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per ininiezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale,

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B) Componenti di sicurezza.

1. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A14336

Autorizzazione all'organismo Cervino S.r.l., in Genova, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 settembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Cervino S.r.l., con sede legale in piazza Nicolò Barabino, 10/5 - Genova:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G*).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00076

Autorizzazione all'organismo Sicurcert S.r.l., in Pistoia, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Sicurcert S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B*);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G*).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00077

Autorizzazione all'organismo CSDM Srl, in Milano, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CSDM Srl, con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B*);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G*);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00078

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica al provvedimento 4 dicembre 2003 concernente l'aggiornamento dell'elenco delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT (decreto ministeriale 31 luglio 2003, art. 2, comma 3).

L'elenco aggiornato della camere di commercio responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di cui al provvedimento in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2003, alla pag. 27 è modificato come segue per il relativo vino DOC:

N.O.	Vini a DOC	Camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo
17.	Aversa	Caserta

04A00065

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 2000 - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Bedollo.

Con decreto n. 34/RIP2 di data 18 dicembre 2003 il reggente della ripartizione II ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 2000 - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bedollo, frazione Regnana, via Madonna delle Grazie n. 45, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Delladio, con studio in Trento, via Torre Verde n. 27, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

04A00073

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 568 del 4 dicembre 2003: n. marchio 186-TV, VELVET Lab. Prez. di Manzato Stefano via Giorgione n. 39 - Quinto di Treviso (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A00136

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401007/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.